

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
BRESSANI: Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (3300) . . .	865
PRESIDENTE . . . . .	865, 866
NICOLINI, <i>Relatore</i> . . . . .	865
SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	866
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	866

**La seduta comincia alle 17,30.**

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge: Bressani: Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (3300).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bressani: « Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

L'onorevole Nicolini ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLINI, *Relatore*. Con legge 26 luglio 1965, n. 965, furono stabiliti nuovi criteri di determinazione e di liquidazione dei trattamenti di quiescenza per i dipendenti degli enti locali. Con il nuovo sistema la pensione fu riferita all'ultima retribuzione annua contributiva, mediante assegnazione di una aliquota percentuale di questa, in proporzione degli anni di servizio utile, fino al raggiungimento del 100 per cento di tale retribuzione quando si fossero compiuti 40 anni di servizio utile.

Si è voluto con quella legge evitare che il trasferimento da un ente pubblico ad un altro potesse incidere sostanzialmente nel trattamento di quiescenza, rompendo anche l'equilibrio finanziario della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Con la presente proposta di legge, d'iniziativa del deputato Bressani, si intende escludere la limitazione prevista dall'articolo 1 della succitata legge nel caso in cui il trasferimento da un ente pubblico ad un altro, alle regioni per esempio, avvenisse a domanda dei dipendenti.

Dopo la mia richiesta per la discussione del provvedimento in sede legislativa, il Governo ha proposto un emendamento sostitutivo, che mi trova consenziente. Ho voluto tuttavia presentare un emendamento aggiuntivo, affinché sia precisato che il disposto legislativo si riferisce al trasferimento, all'inquadramento, alla nomina dei dipendenti che passino alle regioni, nei ruoli delle regioni, anche a domanda. Questo si vuole fare appunto per rendere più chiaro il disposto legislativo.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

Pertanto, al fine di evitare una più lunga esposizione, mi dichiaro favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, insistendo per l'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo da me presentato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del progetto di legge.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**SINESIO, Sottosegretario di Stato al tesoro.** Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento, con l'introduzione dell'emendamento proposto dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è aggiunto, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il seguente periodo: « Essa neppure si osserva per le cessazioni dal servizio dei dipendenti regionali, qualora la regione o l'interessato versi, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data in cui la Cassa ne abbia fatto formale richiesta, la totalità dei contributi che graverebbero su detta differenza di retribuzione contributiva per il tempo mancante al superamento del quinquennio ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che, per disposizioni di legge o a seguito di comando, sia transitato o transiti nei ruoli delle Regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo: « *Sopprimere le parole:* che per disposizione di legge o a seguito di comando, *e dopo le parole:* che sia transitato o transiti, *aggiungere le parole:* anche a domanda ».

**SINESIO, Sottosegretario di Stato al tesoro.** Il Governo non ha alcuna difficoltà ad accogliere questo emendamento al proprio testo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo pertanto in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico e quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

« Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle Regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 ».

Trattandosi di articolo unico, il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione.

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Bressani: « Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (3300):

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	2

(*La Commissione approva*).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Castellucci, Catella, Cirillo, Giglia, Giovannini, Martelli, Marzotto, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Santagati, Sargentini, Serrentino, Vicentini, Zamberletti.

**La seduta termina alle 17,40.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO